



Città di **MOLFETTA**

CORPO DI POLIZIA LOCALE - MUNICIPALE

Tel. 0803971014 Fax 0803973290

UFFICIO Nucleo T.A./P.E./P.C./P.G.

n. 4348 Allegati _____

Risp. al n. _____ Div. _____

del _____

li 23 GEN. 2018

Oggetto: Ordinanza per l'Autorizzazione all'accensione di falò e fuochi all'aperto, in occasione della tradizionale manifestazione culturale legata ai festeggiamenti in onore di San Corrado, Patrono della città, per il giorno 08/02/2018.

ADOZIONI MISURE DI SICUREZZA E PRESCRIZIONI.

IL SINDACO

Viste le diverse comunicazioni di associazioni locali culturali e religiose della città di Molfetta relative all'accensione di Falò tradizionali in occasione della festa di San Corrado, Patrono della città;

Vista la nota registrata al Protocollo Generale del Comune di Molfetta al n.2360 del 12/01/2018, a firma del Parroco della Parrocchia Santa Teresa di Molfetta, Nicola Felice Abbattista;

Considerato che l'istanza di licenza per accensione di falò tradizionali in occasioni di manifestazioni pubbliche, ai sensi dell'art.57 del T.U.L.P.S., deve presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è prevista l'accensione degli stessi falò;

Considerato che l'accensione dei Falò tradizionali non può essere intesa come pratica abitudinaria ma come evento straordinario;

Considerato altresì, che tali avvenimenti sono annuali e propri delle tradizioni popolari molfettesi, anche centenarie;

Valutato che è nell'interesse dell'Amministrazione Comunale tutelare e valorizzare il patrimonio storico e di pratiche rituali tradizionali, nelle quali si vede interessata l'Amministrazione, la Pro-loco e le associazioni locali culturali e religiose;

Ritenuto di dare pieno valore a eventi significativi per la vita sociale, culturale e religiosa del nostro Comune;

Ritenuto che questa tradizione dei Falò possa rappresentare l'unica eccezione al divieto di combustione che rimane in vigore. Infatti, bruciare la legna, se ciò non avviene con apparecchiature tecnologiche comporta emissioni molto elevate di polveri sottili, che inquinano l'aria e possono essere nocive per la salute;

Considerato opportuno, nell'interesse pubblico, ed a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, al fine di consentire lo svolgersi in sicurezza delle predette manifestazioni, istituire l'interdizione alla sosta ed alla fermata nei pressi delle aree interessate da dette manifestazioni;

Visti gli artt. 5, 7 e 159 del D. L.vo n.285 del 30/04/1992 " Nuovo Codice della Strada " e successive modificazioni;

Visto il Regolamento d'Esecuzione, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n.495;

Visto gli art.li n.9, 17/bis e 57 del T.U.L.P.S.;

Visto l'art. 50 del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000;

AUTORIZZA

SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOLFETTA, ED IN PARTICOLAR MODO IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE, ALTEZZA SAGRATO CHIESA SANTA TERESA, PER IL GIORNO 08/02/2018, L'ACCENSIONE DEI TRADIZIONALI FALO' E DEI FUOCHI ALL'APERTO IN OCCASIONE DELLE FESTE ED EVENTI LEGATE ALLA TRADIZIONALE MANIFESTAZIONE CULTURALE LEGATE AI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN CORRADO, PATRONO DI MOLFETTA.

AVVERTE CHE

L'accensione dei falò deve avvenire nel rispetto della normativa di settore vigente, per garantire la sicurezza dei cittadini e dell'ambiente al fine di evitare ogni possibile danno;

L'accensione dei falò deve avvenire nel rispetto delle normative di legge, ed in particolar modo ai sensi dell'art.57 del T.U.L.P.S., evitando ogni danno possibile con l'osservanza della normativa vigente a garanzia della sicurezza dei cittadini e dell'ambiente attuando le seguenti prescrizioni:

1. Il falò non dovrà essere superiore all'altezza massima da terra di m.2 ed avere una circonferenza massima di m.2;
2. La legna non dovrà essere posizionata in verticale ma adagiata l'una sull'altra con inclinazione tale da evitarne la caduta o l'accidentale rotolamento;
3. L'accensione del falò e l'alimentazione dello stesso dovrà avvenire in modo controllato e graduale;
4. deve essere bruciata soltanto legna di essenze arboree naturali non trattate, con esclusione quindi di materiali plastici o chimici inquinanti, pneumatici o combustibili liquidi;
5. nel caso di manto stradale bitumato o lastricato lo stesso dovrà essere opportunamente protetto con adeguato strato di sabbia o sabbione atto ad evitare danni da calore al manto stesso;
6. in caso di forte vento, tale da creare situazioni di rischio per l'incolumità pubblica e privata, la manifestazione dovrà essere sospesa;
7. l'area destinata al falò, interdetta al transito ed allo stazionamento delle persone, dovrà essere delimitata da apposito transennamento avente una distanza minima dal falò di m.2 per tutta la sua circonferenza;
8. al termine della manifestazione dovrà essere posta particolare cura alla bonifica dell'area e allo spegnimento dei focolai, al fine di rendere sicura e nuovamente transitabile l'area interessata dallo svolgimento della manifestazione;
9. deve essere predisposta, a proprie cura e spese, apposita squadra di vigilanza e pronto intervento;
10. gli spettatori dovranno essere tenuti a prudente distanza e dovranno essere segnalate ed opportunamente tenute libere le vie di fuga;
11. deve essere evitata l'eccessiva vicinanza alle abitazioni per possibili ricadute di scorie incandescenti sui fabbricati.



SANZIONI

La mancata osservanza delle prescrizioni impartite con autorizzazione data ai sensi dell'art.57 del T.U.L.P.S., ai sensi degli art.9 e 17/bis del T.U.L.P.S. stesso, è punita con sanzione amministrativa da Euro 516,00 ad Euro 3.098,00.

La presente Ordinanza sarà resa esplicita mediante pubblicazione all'Albo pretorio online nonché apposizione in loco di apposita segnaletica provvisoria.

Il Comitato Feste Patronali è incaricata dell'apposizione della segnaletica provvisoria prevista.

E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza.

Il personale della Polizia Locale-Municipale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della stessa.

I trasgressori saranno puniti a norma di Legge.

Il presente provvedimento è notificato:

- ✧ al Parroco della Parrocchia Santa Teresa di Molfetta, Nicola Felice Abbattista c/o Parrocchia Santa Teresa a Molfetta;
- ✧ alla Molfetta Multiservizi S.p.a. – Zona Industriale;
- ✧ al Comando di Polizia Locale-Municipale di Molfetta;
- ✧ al Comando Stazione Carabinieri di Molfetta;
- ✧ alla Tenenza della Guardia di Finanza di Molfetta;
- ✧ al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Molfetta;
- ✧ all'A.S.M. di Molfetta;
- ✧ al servizio SER-118 di Molfetta;
- ✧ alla Croce Rossa, sezione di Molfetta;
- ✧ all'associazione Misericordia di Molfetta;
- ✧ all'associazione A.V.S. Onlus di Molfetta;
- ✧ all'associazione Guardie Ambientali d'Italia, distaccamento di Molfetta.

A norma dell'art. 3, comma 4 della L. 07.08.1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge n. 1034 del 6.12.1971 chiunque ne abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari.

A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/90, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è l'I.D. Ten. Gaetano Camporeale, Responsabile del U.O. T.A./P.E./P.C./P.G., Vice-Comandante F.F. del Comando di Polizia Locale-Municipale di Molfetta.



IL SINDACO

TOMMASO MINERVINI

